

Allegato A

TITOLO	REVISIONE DEI CRITERI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. 1968 DEL 22/07/2019
FINALITÀ	Promuovere l'attrattività del "Sistema Lombardia" sui mercati globali creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia, come strumento per sostenere la ripresa delle imprese e del sistema fieristico nel suo complesso.
FONTE DI FINANZIAMENTO	POR FESR 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2
SOGGETTI BENEFICIARI	Micro, Piccole e Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• Essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;• Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;• Non essere attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013;• Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);• Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.• Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019, per gli aiuti concessi, in

	<p>applicazione del Regime di Aiuto “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 “De minimis”, per gli aiuti concessi sul Regime di Aiuto “de minimis”. <p>I requisiti di ammissibilità, con l’esclusione del requisito di essere MPMI, dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo.</p> <p>All’atto dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere inoltre in possesso del seguente ulteriore requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avere almeno una sede operativa attiva in Lombardia.
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA</p>	<p>Dotazione complessiva: € 4.200.000, al netto delle risorse già assegnate e da assegnare, fino a chiusura del relativo sportello, a valere sul bando di cui al decreto 15407 del 28/10/2019.</p> <p>All’interno della dotazione complessiva sopra indicata, è prevista una riserva di € 700.000 destinata al finanziamento delle domande presentate da “Nuovi espositori”, come definiti al paragrafo “Tipologia ed entità dell’agevolazione”.</p> <p>Tale riserva resterà in vigore fino al 30 giugno 2021. Decorso tale termine, le eventuali risorse della riserva non utilizzate saranno rimesse a disposizione di tutte le imprese richiedenti senza distinzione.</p>
<p>ASSISTENZA TECNICA</p>	<p>Finlombarda S.p.A.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le spese per la partecipazione a fiere con qualifica internazionale, inserite nel calendario fieristico regionale approvato annualmente con decreto di Regione Lombardia, che si svolgano in Lombardia.</p> <p>Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non possono essere concesse proroghe.</p> <p>Ogni domanda può prevedere la partecipazione ad una o a più fiere (intese come fiere distinte o come diverse edizioni</p>

	<p>della stessa fiera). Qualora il progetto preveda la partecipazione a più di una fiera, l'intensità di aiuto massima riconosciuta sarà maggiore (cfr. "Tipologia ed entità dell'agevolazione").</p> <p>È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell'area espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata.</p> <p>Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2022.</p> <p>In caso di domande già ammesse a valere sulla prima edizione del bando di cui al decreto 15407 del 28/10/2019, qualora le fiere in esse indicate fossero state posticipate da parte dell'organizzatore, queste restano ammissibili purché si svolgano entro il 31 dicembre 2022.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLA AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione consta di un contributo a fondo perduto in percentuale delle spese ammissibili. Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 6.000.</p> <p>Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, una delle fiere selezionate venga annullata dall'organizzatore della stessa e tale evento riduca l'investimento totale al di sotto della soglia minima, tale domanda si considera comunque ammissibile, rispetto al suddetto requisito.</p> <p>L'importo dell'agevolazione e l'intensità di aiuto massima concedibile sono così determinati:</p> <p>1) <u>Nuovi espositori</u></p> <p>Laddove l'impresa richiedente, relativamente a tutte le fiere indicate nel progetto, non abbia partecipato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza annuale o inferiore; • nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o superiore; <p>l'agevolazione è concessa fino a un massimo di € 15.000, con la seguente intensità di aiuto:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera • 60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera <p>2) <u>Espositori abituali</u></p> <p>Laddove l'impresa richiedente, relativamente ad almeno una delle fiere indicate nel progetto, abbia già partecipato nelle precedenti 2 o 3 edizioni, a seconda della cadenza della fiera, l'agevolazione è concessa fino a un massimo di € 10.000, con la seguente intensità di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera • 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera <p>3) <u>Premialità</u></p> <p>L'intensità di aiuto massima concedibile, sia nel caso di nuovi espositori che di espositori abituali, è incrementata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +5%, in caso di microimpresa, come definita all'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 • +5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi) <p>L'intensità di aiuto massima concedibile risulta pertanto pari all'70% delle spese ammissibili per i nuovi espositori e al 60% per gli espositori abituali.</p>
<p style="text-align: center;">REGIME AIUTI DI STATO</p>	<p>Quadro temporaneo</p> <p>Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Ai sensi del suddetto Regime, gli aiuti:</p>

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021.

De minimis

Successivamente allo scadere del periodo di vigenza del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, gli aiuti di cui al presente atto saranno concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

In base a tale regolamento, una impresa unica (art. 2, comma 2) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori ad euro 200.000,00 o euro 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3, comma 2).

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, l'impresa

	<p>richiedente non potrà beneficiare del suddetto regolamento (art. 3, comma 7).</p> <p>Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.</p> <p>Per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le seguenti spese:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costi per la partecipazione alla fiera, quali: <ol style="list-style-type: none"> a) Affitto area espositiva b) Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione c) Allestimento stand d) Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand e) Iscrizione al catalogo della manifestazione f) Hostess e interpreti impiegati allo stand 2. Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up e spese di comunicazione relative alla fiera (massimo 20% della voce di spesa 1), ed in particolare: <p><u>Consulenze:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Progettazione dello stand b) Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera

	<p>c) Consulenze relative a: contrattualistica con l'estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali</p> <p><u>Spese di comunicazione</u></p> <p>d) Brochure e materiali cartacei</p> <p>e) Pubblicità e marketing in fiera e sui canali online</p> <p>3. Costi di personale (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci di spesa 1 e 2)</p> <p>4. Costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci di spesa 1, 2 e 3)</p> <p>Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, ad eccezione di eventuali acconti per l'iscrizione e l'affitto dell'area espositiva (voci di spesa 1.a e 1.b), che sono ammissibili anche se sostenute in data antecedente alla pubblicazione del bando, purché riferite ad una manifestazione che si svolga nel periodo ammissibile sopra indicato.</p> <p>Le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui verrà realizzato il progetto ammesso all'agevolazione. Saranno pertanto ammissibili solamente spese riferibili alla sede legale o operativa del soggetto beneficiario sita in Lombardia.</p> <p>Sono ammissibili anche spese di consulenza, di cui al punto 2 sopra riportato, sostenute entro il termine per la presentazione della rendicontazione finale, per eventuali "follow up" di contatti e relazioni instaurate in fiera, sempre nel limite del 20% previsto per la corrispondente categoria di spesa.</p> <p>Per le spese di personale e le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.</p>
<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>	<p>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico "Bandi online" (www.bandiservizirl.it).</p> <p>I termini per la presentazione delle domande saranno definiti nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento. Per le fiere con svolgimento non oltre il 30 novembre 2020, potrà essere prevista la possibilità di presentare domanda anche successivamente alla data di conclusione della fiera. Modalità</p>

	<p>e tempistiche esatte saranno definite nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento.</p> <p>Per ogni impresa richiedente può essere ammessa e finanziata una sola domanda.</p> <p>In fase di domanda, l'impresa richiedente dovrà compilare una Scheda Progetto descrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli obiettivi che si pone con la partecipazione alla fiera; • Le attività che andrà a svolgere e i risultati attesi con la propria partecipazione (es: progettazione e attività di animazione dello stand, presentazione di prodotti, attività di informazione e promozione, incontri coi partner, etc.); • I costi preventivati per l'organizzazione della propria partecipazione alla fiera e per il relativo follow up.
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite procedura valutativa a sportello.</p> <p>Ciascuna domanda sarà valutata, nel merito, da parte di un Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualità degli elementi progettuali; • Chiarezza e raggiungibilità degli obiettivi previsti dal progetto; • Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione. <p>Alla domanda sarà attribuito un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100. Saranno considerate ammissibili le domande che raggiungano un punteggio minimo di 50 punti su 100.</p> <p>Le domande formalmente ammissibili che abbiano ottenuto un punteggio, nella valutazione di merito, di almeno 50 punti saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Saranno concesse le seguenti premialità di punteggio aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 punti alle imprese in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni di sostenibilità sociale: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rating di Legalità, almeno con il punteggio base di una stelletta, attribuito dall'Autorità Garante della

	<p>Concorrenza e del Mercato (ai sensi della Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Certificazioni di responsabilità sociale d'impresa secondo la norma SA 8000; ● 5 punti alle imprese con una componente femminile maggioritaria in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale. <p>Tali premialità di punteggio potranno concorrere al raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE	<p>Successivamente alla conclusione dell'ultima fiera prevista, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere alla rendicontazione finale dell'attività svolta e delle spese sostenute.</p> <p>I contributi saranno erogati da Regione Lombardia in una unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte dell'impresa beneficiaria.</p> <p>I termini per la rendicontazione e l'erogazione del contributo saranno definiti nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento.</p>
TERMINI DI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	<p>Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non possono essere concesse proroghe.</p>
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: Positivo. Sono previste premialità di punteggio per le imprese con certificazioni di sostenibilità sociale (Legalità, Responsabilità Sociale d'Impresa).</p> <p>Pari opportunità: Neutro.</p> <p>Parità di genere: Positivo. Sono previste premialità di punteggio per le imprese con una partecipazione femminile maggioritaria alla compagine sociale o al capitale sociale.</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ● Numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) <p>Inoltre, sarà rilevato, ai fini del monitoraggio ambientale:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Numero di imprese beneficiarie che aderisce a un sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001)
COMPLEMENTARI ETÀ TRA FONDI	Non è prevista complementarietà tra fondi.